

DELIBERA N. 15 /12/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' OP.IM. S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE RTTR PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 39, COMMA 1, LETT. C) E DELL'ARTICOLO 40 BIS, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 febbraio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Consiglio della Provincia autonoma di Trento - Comitato Provinciale per le Comunicazioni ha accertato, in data 16 maggio 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 39 e nell'art. 40 bis, d.lgs. 177/05 da parte della società OP.IM. S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale RTTR, in quanto nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 7 dicembre 2010, nel corso della trasmissione del programma televisivo A come Alpi in onda dalle ore 20.31.46 alle ore 20.39.28, si è verificata *"una presunta irregolarità nella promozione di prodotti all'interno del programma"*;

VISTO l'atto del Consiglio della Provincia autonoma di Trento - Comitato Provinciale per le Comunicazioni cont. /7/2011 - datato 17 maggio, come indicato nella proposta di archiviazione avanzata a questa Autorità in data 14 novembre 2011, e notificato in data 20 maggio 2011 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell'art. 39, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e nell'art. 40 bis, comma 2, lett. b), d.lgs. 177/05, con riferimento alla programmazione televisiva diffusa in data 7 dicembre 2010; in particolare, quantunque l'atto di contestazione sopra menzionato risulta privo dell'indicazione della data di adozione, tuttavia la circostanza che la predetta data sia desumibile dalla lettura della proposta di archiviazione presentata dal predetto Comitato a questa Autorità, il difetto, in quanto attinente ad un elemento accessorio, non è da ritenersi genitivo d'implicazioni per l'esistenza giuridica o la validità del provvedimento stesso;

RILEVATO che la società OP.IM. S.r.l., con memoria difensiva datata 27 giugno 2011, nel chiedere l'annullamento dell'atto di contestazione, ha sostenuto che *“obiettivo del programma è infatti promuovere il territorio trentino, la cultura, l'identità, le buone pratiche che le Alpi possono esprimere..... Seppure sia ipotizzabile una qualche superficialità e disattenzione da parte dello staff che ha curato il servizio, non vi era alcuna intenzione o volontà di violare la normativa”*;

RILEVATO che il predetto Comitato, nell'accogliere le osservazioni della società sopra menzionata, ha proposto a questa Autorità l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame in data 14 novembre 2011;

RILEVATO che la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità ha invitato il predetto Comitato (prot. n. 61763) in data 9 novembre 2011 a trasmettere, tra l'altro, i relativi supporti probatori in formato dvd contenenti la registrazione della programmazione televisiva oggetto di contestazione, sottolineando l'urgenza di disporre della predetta documentazione, in considerazione del fatto che il termine per l'adozione del provvedimento finale - 150 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione - scadeva il giorno 16 dicembre p.v.;

RILEVATO che il Consiglio della Provincia autonoma di Trento - Comitato Provinciale per le Comunicazioni, con la nota (Vs. prot. n. CPTN/0016368/P del 14 novembre 2011), ha trasmesso alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità un supporto probatorio in formato elettronico dvd-r contenente, però, la registrazione della programmazione televisiva, come riportato in sovrimpressione sullo schermo televisivo, andata in onda il giorno 21 novembre 2010 sull'emittente televisiva locale Trentino TV, il giorno 6 dicembre 2010 sull'emittente televisiva locale RTTR e il giorno 8 dicembre 2010 sull'emittente televisiva locale Trentino TV;

RILEVATO che, risultando dalla lettura della documentazione versata in atti la programmazione televisiva in questione oggetto di contestazione trasmessa il giorno 7 dicembre 2010, la predetta Direzione di questa Autorità ha invitato, in data 25 novembre 2011 (prot. n. 66262/Agcom/U) nuovamente il Consiglio della Provincia autonoma di Trento - Comitato Provinciale per le Comunicazioni a trasmettere il supporto probatorio in formato dvd contenente la registrazione della predetta programmazione televisiva;

RILEVATO che la Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 30 novembre 2011, ha disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”* l'ulteriore proroga del procedimento sanzionatorio in questione di sessanta giorni - scadenza 14 febbraio 2012-, per consentire, una volta avuto a disposizione il predetto supporto probatorio, lo svolgimento degli approfondimenti istruttori necessari ad accertare

la fondatezza, in punto di fatto e di diritto, di quanto contestato dal Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento;

RILEVATO che il Consiglio della Provincia autonoma di Trento - Comitato Provinciale per le Comunicazioni, con nota (prot. n. 0066949) pervenuta in data 29 novembre 2011, ha riconosciuto la non rispondenza tra la data del 7 dicembre 2010 riportata nell'atto di contestazione e quella visibile in sovrimpressione sullo schermo televisivo contenuta nel supporto in formato elettronico dvd; in altri termini, la programmazione televisiva individuata con l'atto di contestazione è riferita alla giornata del 7 dicembre 2010, mentre quella registrata contenuta nell'apposito dvd-r è riferita alla giornata del 6 dicembre 2010;

CONSIDERATO che, allo stato degli atti, pertanto, la proposta avanzata dal predetto Comitato risulta manifestamente improcedibile per l'errata descrizione del fatto con specifico riferimento all'indicazione della giornata di programmazione monitorata, come sopra esposto, in virtù della discordanza tra l'indicazione della giornata di programmazione monitorata presente nell'atto di contestazione e quella, invece, risultante dalla visione della registrazione della programmazione televisiva contenuta nel supporto in formato dvd-r, tale da comportare la non esatta individuazione dei fatti contestati;

RILEVATA l'insussistenza della violazione degli artt. 39, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e 40 bis, comma 2, lett. b), d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni contestata con l'atto di contestazione n. 7/2011 dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento - Comitato Regionale per le Comunicazioni;

RITENUTO che, pertanto, sussistono gli estremi ai fini dell'archiviazione per non luogo a procedere del procedimento sanzionatorio in esame avviato nei confronti della società OP.IM. S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale RTTR per la presunta violazione del disposto contenuto nell'art. 39, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e nell'art. 40 bis, comma 2, lett. b), d.lgs. 177/05;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. L'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento - Comitato Provinciale per le Comunicazioni nei confronti della società OP.IM. S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale RTTR per la presunta violazione del disposto contenuto nell'art. 39, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e nell'art. 40 bis, comma 2, lett. b), d.lgs. 177/05 per non luogo a procedere;
2. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola